

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1059

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati VEDOVATO e BIAGIONI

Presentata il 4 marzo 1964

Modificazione delle norme sulla sistemazione del personale già in servizio con rapporto stabile d'impiego presso le Camere di commercio della Libia, l'Ufficio eritreo dell'economia, il Comitato dell'economia della Somalia e gli Uffici coloniali dell'economia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 29 aprile 1953, n. 430, si è provveduto alla soppressione del Ministero dell'Africa italiana e ad un'equa sistemazione del personale dipendente. Per quest'ultima parte la legge suddetta ha concesso delega al Governo per la formulazione di quelle norme che, entro i binari di precisi indirizzi, potessero con relativa elasticità dare soluzioni adeguate alle questioni inerenti che si presentavano di non facile disciplinamento per la varietà dei tipi di rapporto di impiego e delle situazioni giuridiche esistenti, data la peculiare e particolare organizzazione dovuta alla natura del sopprimendo Ministero.

Con l'articolo 18 fu delegata al Governo, al comma terzo, la facoltà di emanare le norme necessarie per disciplinare la cessazione volontaria dal servizio, fra l'altro, anche del personale già in rapporto stabile d'impiego presso le Camere di commercio della Libia, l'Ufficio eritreo dell'economia, il Comitato dell'economia della Somalia e presso gli Uffici dell'economia che « dalla data di entrata in vigore della presente legge (così testualmente) » risulti utilizzato presso le Amministrazioni dello Stato in applicazione della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e successive modificazioni, nonché la sistemazione presso pubbliche amministrazioni del personale che non fruisca di tale facoltà ».

Al quarto comma, la legge precisa che il provvedimento « dovrà determinare i criteri per la valutazione, a favore di tali dipendenti, del servizio da loro prestato presso gli Enti medesimi, nonché presso gli uffici dell'Amministrazione dello Stato cui siano stati o siano in qualsiasi forma addetti » e ciò naturalmente, sia ai fini di un trattamento di quiescenza (se richiesta la cessazione) adeguato alle norme dettate dalla legge, sia ai fini di una sistemazione presso le pubbliche amministrazioni da adeguarsi alle norme del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ed a quelle del regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, sia infine ad ogni particolare effetto inerente.

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1452, all'uopo emanato dal Governo, detta le norme per la sistemazione del personale, limitando la sua efficacia a quei dipendenti che, al 1° luglio 1953 (data di entrata in vigore della legge n. 430) risultava utilizzato presso le Amministrazioni dello Stato (articoli 1 e 2), giusto il disposto di cui al terzo comma dello articolo 18 sopra richiamato; tace invece, per quanto si attiene alla valutazione pura e semplice del servizio, limitandone l'efficacia a soli fini della sistemazione del personale che si trovava, a quella data, nella posizione richiesta dal ripetuto articolo 18, comma terzo.

Il legislatore però, con la generica dizione « a favore di tali dipendenti » riportata al successivo comma quarto (dettato appunto per la valutazione del servizio) ha voluto, giustamente estenderne l'efficacia a tutto indistintamente il personale quindi anche a quello che, già in servizio presso gli enti africani di provenienza, fossero stati utilizzati presso gli uffici dell'Amministrazione dello Stato ancor prima della entrata in vigore della legge-delega n. 430.

Infatti, una più attenta lettura del quarto comma dell'articolo 18, fa intendere che la valutazione del servizio deve comprendere, oltre a quello prestato presso gli enti di provenienza, altresì quello prestato presso gli uffici statali sia che, all'entrata in vigore della legge n. 430, i dipendenti interessati non ne facessero più parte nella qualità di « comandati » ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450 (« cui siano stati »), sia che vi prestassero tuttavia servizio in virtù di qualunque altro provvedimento (« in qualsiasi forma addetti »).

La limitazione di una siffatta sia pur lata delega concessa al Governo, ha determinato un'incresciosa discriminazione fra lo stesso personale di cui si tratta. Infatti, un'aliquota di esso, nelle more della lunga attesa (oltre otto anni) di un'adeguata sistemazione, pensosa dell'avvenire proprio e delle relative famiglie già duramente provate dalle tremende conseguenze della guerra, rotti gli indugi di una serie di dolorose alternative di speranze e di delusioni, cercò e trovò, *superando un regolare concorso pubblico*, sistemazione nei ruoli organici delle diverse amministrazioni dello Stato prima dell'entrata in vigore della legge n. 430. La insufficiente legislazione attuale non consente ora a questo personale di far valere in seno all'amministrazione cui attualmente appartiene, gli effetti di quella carriera già percorsa in seno all'ente di provenienza. Viene negato cioè, ogni valore giuridico a lunghissimi anni di servizio (in me-

dia 15 anni ed oltre); viene cancellato un passato il cui non indifferente bagaglio di esperienze è da essi gratuitamente offerto oggi alla stessa Amministrazione dello Stato. Passato ed esperienze vissuti fianco a fianco a quell'altra aliquota del personale che, con il suo passivo atteggiamento di attesa, ha potuto invece — sia pure senza il « collaudo » di un pubblico concorso — pienamente farli valere con l'aver conseguito, in virtù del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1452, sensibilissimi vantaggi di carriera e di sistemazione giuridica (immissione nei ruoli organici e speciali transitori) in seno alla stessa Amministrazione dello Stato (Ministero industria e commercio).

Il Governo ha infatti riconosciuto, sia pure implicitamente, la lacuna che in merito alla questione e nei riguardi di questo personale, presenta la legge. Infatti, ad una interrogazione presentata dall'onorevole Loris Biondi (n. 19295) nella seduta del 22 febbraio 1956 della Camera dei deputati, l'onorevole Ministro per l'organizzazione amministrativa e per gli affari costituzionali, rispondeva: « al riguardo si fa presente che, essendo la delega legislativa concessa al Governo con legge 29 aprile 1953, n. 430 ormai scaduta, ogni iniziativa intesa a valutare il servizio prestato dal personale cui fa riferimento l'onorevole interrogante, deve necessariamente formare oggetto di un progetto di legge ordinario ».

Il progetto di legge, dunque, che qui di seguito si propone, tende a sanare una palese gratuita ingiustizia. Il semplice riconoscimento dei diritti acquisiti dall'esiguo numero di tali dipendenti con l'inserimento di essi nei gradi loro spettanti in seno alle carriere che hanno intrapreso ripercorrendo una via tanti anni prima già faticosamente percorsa, rappresenta il giusto riconoscimento di tante speranze inutilmente nutrite, di tanti sacrifici inutilmente sofferti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1452, sono aggiunte le seguenti parole: « Non viene considerata interruzione del rapporto d'impiego l'aver conseguito la nomina ad un posto di ruolo in una Amministrazione dello Stato prima del 1° luglio 1953 ».

ART. 2.

La posizione giuridica acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge, dagli impiegati di ruolo di una Amministrazione dello Stato già in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1452, sarà accertata dall'Amministrazione di appartenenza che ricostruirà altresì le singole carriere con l'eventuale istituzione dei posti in soprannumero, avvalendosi sia degli atti e delle informazioni esistenti nei fascicoli personali, sia di appositi rapporti che potranno essere richiesti, ove occorra, al competente ufficio del Ministero dell'industria e commercio.

ART. 3.

Al personale cui saranno riconosciuti ai fini di quiescenza e di carriera i periodi di tempo e di servizio prestato presso gli Enti di provenienza, da accertarsi ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 8 ed in analogia a quanto disposto in favore del personale di cui agli articoli 7 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1452, saranno estesi, ove occorra, i benefici previsti dalle norme vigenti in favore degli ex combattenti e reduci dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955 n. 448.

ART. 4.

Le domande degli interessati, intese ad ottenere il riconoscimento del precedente servizio ai fini di carriera ed il riscatto dello stesso ai fini di quiescenza, dovranno essere inoltrate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'Amministrazione di appartenenza. Il contributo di riscatto sarà computato sullo stipendio annuo al 1° luglio 1953.

ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.